

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 273 del 19/07/2001**

Deliberazione n. 273 del 19/07/2001 legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

La previsione specifica ed esaustiva in una convenzione quadro delle lavorazioni da eseguire con la determinazione del loro ammontare, della loro consistenza, delle penali delle polizze fideiussorie da produrre e di ogni altro elemento caratterizzante le prestazioni stesse fa sorgere immediatamente in capo all'appaltatore il diritto soggettivo a realizzare tali lavori secondo la disciplina normativa in vigore al momento della stipula della convenzione-quadro. Quando la convenzione quadro presenta caratteristiche generiche e non regola in modo esaustivo i rapporti tra concedente e concessionario, essa fa sorgere in capo a quest'ultimo un mero interesse legittimo, che assurge al rango di diritto soggettivo solo con la stipula dell'atto aggiuntivo o degli atti aggiuntivi alla convenzione stessa; in tal caso la disciplina applicabile agli atti aggiuntivi è quella vigente al momento della loro stipulazione.